



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO C - SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	464
DATA DI EMISSIONE	24/12/2020

OGGETTO : **COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2021**

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AREA 1 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATE le proprie determinazioni n. **421/2019, 55/2020, 67/2020 e 229/2020**, con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per l'integrazione delle rette per il ricovero di utenti anziani e disabili non autosufficienti residenti nel Comune di Costa Volpino, in apposite strutture socio-sanitarie nel corso dell'anno 2020;

VISTA la relazione di aggiornamento predisposta dall'Assistente Sociale Dr.ssa Marilena Contessi prot. Interno n. **19211 del 15/12/2020**, relativa agli utenti per i quali il Comune di Costa Volpino sta già compartecipando al pagamento della retta, dalla quale si desume la necessità di garantire l'inserimento degli stessi anche nel corso dell'anno **2021**, con conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa in base alle vigenti disposizioni regolamentari in materia;

RICHIAMATI:

- il vigente “Regolamento Unico per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **5 del 09/03/2017**;
- le modalità di calcolo e l'entità delle componenti da considerare per la determinazione della compartecipazione del Comune al costo delle rette per i servizi residenziali per anziani e disabili, nonché per quelli semi residenziali diversi dagli interventi per i disabili e per i minori per l'anno **2020** approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. **8 del 16/01/2020**;

DATO ATTO che entro il termine del **31/03/2021**, come previsto dalla citata deliberazione n. **14/2017**, gli utenti che beneficiano della compartecipazione del Comune per il pagamento della retta per l'inserimento presso strutture socio-sanitarie sono tenuti alla presentazione della nuova attestazione ISEE e all'aggiornamento delle informazioni reddituali ad essi relative;

RITENUTO pertanto:

- di mantenere le stesse condizioni di calcolo applicate per l'anno **2020** per il periodo gennaio-marzo **2021**, sulla base dei parametri stabiliti dal “Regolamento Unico per l'accesso e la

compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **5 del 09/03/2017**; nonché delle modalità e dell'entità delle componenti da considerare per il calcolo della quota di compartecipazione come stabilite dalla Giunta comunale con la deliberazione n. **8/2020**, sino alla presentazione dei nuovi ISEE e delle informazioni reddituali aggiornate da parte degli utenti e all'approvazione/conferma dei parametri di calcolo da parte della Giunta Comunale sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'Assemblea dei Sindaci;

- di procedere pertanto all'integrazione delle rette per il periodo gennaio-marzo a favore di **n. 5** utenti inseriti nelle strutture dedicate come da allegato A) che si allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy degli interessati sono stati omessi i dati personali e delle strutture socio-sanitarie - l'elenco originale è allegato al fascicolo elettronico della presente determinazione);
- di assumere l'impegno di spesa direttamente a favore delle strutture socio sanitarie, alle quali saranno erogate mensilmente le quote poste a carico del Comune, previo ricevimento delle relative fatture elettroniche di pagamento;

VISTE le comunicazioni inviate dalle strutture in merito alle rette dovute per l'anno **2021** per l'inserimento degli utenti assistiti;

RICHIAMATA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli interventi e servizi sociali” e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 6 che recita: “*Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica*”, e all'art. 22 comma 2 che individua, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili gli “*interventi per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia non siano assistibili a domicilio*”;

RILEVATO che la legge della Regione Lombardia 2 marzo 2008 – n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” all'art. 8 prevede:

- che le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie partecipano, mediante il pagamento di rette, alla copertura del costo delle prestazioni inerenti a livelli essenziali di assistenza, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale e che, nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi, ai fini del calcolo di tale compartecipazione va valutata la situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita (combinato disposto dei commi 1 e 2);
- che gli oneri relativi alle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale per le prestazioni sociosanitarie sono a carico del Comune in cui la persona assistita risiede (comma 7);
- che in caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del Comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso (comma 9);

DATO ATTO che i servizi in argomento non rientrano nell'ambito applicativo del Codice dei Contratti, in quanto l'integrazione del Comune si configura come intervento finalizzato a garantire e tutelare la salute e il benessere individuale, che si concretizza attraverso il pagamento di una retta di frequenza a favore di una struttura, individuata dall'utente, in ottemperanza al principio della libertà di scelta sancito dall'art. 7 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3, che al comma 1 lettera a) prevede che “le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni”;

RICHIAMATA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e successivi aggiornamenti, la quale prevede, al punto 4.5, che le prestazioni socio sanitarie erogate dai soggetti in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

DATO ATTO che gli impegni di spesa vengono assunti direttamente a favore delle strutture socio sanitarie, alle quali saranno erogate mensilmente le quote poste a carico del Comune, previo ricevimento delle relative fatture elettroniche di pagamento;

VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di assumere, per le motivazioni richiamate in premessa, gli impegni di spesa evidenziati nell'Allegato A) che si approva con la presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale (per la protezione del diritto alla privacy degli interessati sono stati omessi i dati personali e delle strutture - l'elenco originale è allegato al fascicolo elettronico della presente determinazione), per l'integrazione delle rette relative all'inserimento di n. 5 utenti residenti in strutture socio sanitarie per il periodo gennaio-marzo 2021
2. di imputare la spesa complessiva di € **15.387,90** al capitolo 12041.032.168660 denominato "Spese per il ricovero di inabili ed indigenti" del bilancio **2020/2022** - Anno **2021**, che presenta le necessarie disponibilità;
3. di dare atto che i suddetti impegni di spesa potranno essere soggetti a conguaglio, conseguentemente alla presentazione, entro il termine del **31/03/2021**, della nuova attestazione ISEE e dell'aggiornamento delle informazioni reddituali per l'anno 2020 da parte degli utenti che beneficiano della compartecipazione del Comune per il pagamento della retta;
4. di liquidare le rette a favore degli istituti elencati nell'Allegato A) previa presentazione di fattura elettronica pervenuta al codice E6TM2J, debitamente verificata dal Responsabile del Procedimento;
5. di provvedere tempestivamente all'applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D. Lgs. n.33/2013, attraverso l'inserimento dei dati nel sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente da parte della dipendente incaricata Monica Martinazzoli;
6. di provvedere alla comunicazione prevista dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. di dare atto che non si è provveduto all'acquisizione dei CIG in quanto le prestazioni socio sanitarie erogate dai soggetti in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L. 136/2010 (punto 4.5 Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).

La Responsabile dell'Area

CATTALINI MANUELA / ArubaPEC S.p.A.